



COMUNE DI PESSINETTO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Via Roma n. 58 - 10070 - tel. 0123 504101 - Fax 0123 504454

e-mail: poliziamunicipale@comune.pessinetto.to.it

pec: pessinetto@cert.ruparpiemonte.it

Prot. N. 2554

ORDINANZA N. 03/2024

ORDINANZA DI SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA ED INCOLUMITA' PUBBLICA

Strada Comunale Pessinetto Fuori – Losa. Sospensione temporanea della circolazione mediante chiusura al traffico

IL SINDACO

PREMESSO che la ditta NORDEX S.r.l., con sede in Ozegna (TO) Via Fratelli Berra, 64, deve effettuare lavori di asfaltatura per conto e-distribuzione lungo la strada comunale che unisce la frazione Pessinetto Fuori con la Frazione Losa collegando la S.P. n. 30 con la S.P. n. 1;

VISTO che l'intervento prevede l'occupazione della sede stradale, con macchine operatrici e personale, per cui, vista anche la larghezza ridotta della carreggiata, risulta difficoltoso il transito dei veicoli durante le operazioni;

VISTA la richiesta della ditta sopra generalizzata di emettere opportuna ordinanza di sospensione temporanea della circolazione mediante chiusura al traffico della strada in questione;

CONSIDERATO che esiste una viabilità alternativa, percorribile con una deviazione di pochi chilometri, percorrendo la strada provinciale n. 30 "di Sant'Ignazio" fino alla sua intersezione con la strada provinciale n. 1 "delle Valli di Lanzo";

RILEVATO che non esistono elementi ostativi alla sospensione temporanea della circolazione mediante chiusura al traffico;

VISTO l'art. 6 comma 4 lettera a) del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'ente proprietario della strada può, con propria ordinanza disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;

VISTO l'art. 7 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che il Comune può, con ordinanza del Sindaco, adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6 commi 1, 2 e 4 nei centri abitati;

VISTO l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 5 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;

VISTO l'art. 50 e 54 del T.U. n.267/2000;

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa, la sospensione temporanea della circolazione mediante chiusura al traffico veicolare e pedonale della strada comunale che collega la Frazione Pessinetto Fuori con la Frazione Losa il giorno 01/07/2024 dalle 07:30 a fine lavori, al fine di consentire l'esecuzione dei lavori di asfaltatura per conto e-distribuzione;

il divieto di sosta e di fermata con rimozione coatta su entrambi i lati della carreggiata per tutta la lunghezza del cantiere nello stesso periodo dei lavori;

il ripristino del normale uso della strada al termine dei lavori.

La posa in opera e il mantenimento in efficienza della segnaletica, diurna e notturna, prescritta ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 285/1992 e s.m.i. e degli artt. 30 – 31 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 40 – 41 – 42 – 43 del D.P.R. 495/1992 e s.m.i. e posizionata conformemente al piano di segnalamento di cantiere previsto dalla tav. n. 66 del Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo, approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002, resta a carico dell'impresa esecutrice dei lavori, mantenendo sollevato il Comune di Pessinetto da qualunque responsabilità.

Dovrà essere garantito, compatibilmente con le esigenze di sicurezza del cantiere, l'accesso ai residenti e a eventuali mezzi ed operatori di soccorso.

Copia della presente ordinanza viene inviata alla locale stazione dei Carabinieri.

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta e pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Pessinetto.

Ai sensi dell'articolo 3, quarto comma della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente procedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione. La Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono incaricate di assicurare il rispetto della presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, 28 giugno 2024

IL SINDACO
TIRELLI Chiara
Firmato digitalmente